

porsi; ma non si capisce come la volontà individuale possa diventare elemento perturbatore della vita sociale e infrangere le condizioni di esistenza solidale e di valore morale che sono un dato inerente al diritto, alla sua nozione e alla sua realizzazione.

Si cercano delle concezioni come dei ganci, degli addentellati per attaccarsi al classico diritto contrattuale a base esclusivamente subiettiva. Ma noi crediamo che si tratta di illustrare e porre organicamente un principio sistematico diverso (1), che per il tema particolare che ci occupa, dell'assistenza marittima, può avere una affermazione piena ed espressa ormai anche dal testo legislativo.

E in questa posizione del principio giuridico esplicativo si capovolge la dottrina classica. Non si va da essa agli addentellati, aprendo delle breccie nella torre di avorio; ma si va da quelli che paiono, e non sono addentellati, (trattati sinora come eccezioni e deroghe da inserire), da essi, composti, però, appunto in principio organico, alla interpretazione e valorizzazione del classico diritto subiettivo.

Parecchi scrittori ricordano come un presentimento del grande giureconsulto, le parole di Pothier: « L'équité deve

---

(1) Il DEMOGUE, con una serie di sviluppi geniali nelle applicazioni che ha fatto la giurisprudenza, fonde la teoria della *causa* in quella dell'*obietto*, cioè dell'utilità dell'obbligazione: « Les contrats ne sont pas des produits de la libre volonté, mais des moyens pour atteindre dans la liberté, avec la variété qu'elle comporte, des buts d'utilité sociale ». (l. c. II, pag. 599). E stabilisce questa « *idée centrale* »: « toutes les fois que le but direct poursuivi par un acte juridique est contraire aux lois ou aux moeurs, il y a nullité. Les theories de l'objet, de la cause, de la condition, de la charge ne sont donc que des applications diverses de la même idée: ce que est illicite comme objet l'est comme charge ou comme condition » (pag. 593 e seg.).